

EDITORIALE

pag. 02

NEWS

pag. 03

LA VALUTAZIONE DEL RUMORE NEI CANTIERI

pag. 04

INFORTUNI SUL LAVOROISTITUITA UNA COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA

pag. 05

TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

pag. 07

PIANI DI EMERGENZA ESTERNA

pag. 10

LAVORO NOTTURNO

pag. 13

RIBALTAMENTO DEI TRATTORI

pag. 18

CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

pag. 21

SPECIALE AMBIENTELIMITAZIONI PER LE EMISSIONI
NELL'ATMOSFERA

pag. 25

PREPARATI PERICOLOSIPRESIDI CHIRURGICI CONTENENTI
NONILFENOLO ETOSSILATO

pag. 32

**Sicurezza sul lavoro: Prevenzioni e Adempimenti
Anno 6 - Numero 4 - Maggio 2005**Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.**Editore:** P.C.F. EDITORIALE sas

via Milano 14 -c.p. 171 - 20064 Gorgonzola (MI)

s.s Padana Superiore 15, 20096 Pioltello (MI)

Tel.: 02.95.16.733 (10 linee) - fax 02.95.13.86.26

www.pcfeditoriale.it

Codice Fiscale e Partita IVA 12799980151

Iscrizione C.C.I.A.A. di Milano

del 25/05/1999 al n. 114505/1999

Repertorio economico amministrativo n. 1586466

Iscrizione nel registro delle imprese di Milano: MI-1999-114505

Direttore Responsabile:

Francesco Inzitari

(f.inzitari@pcfeditoriale.it)

Direttore Commerciale:

Domenico Miele

Direttore Editoriale

Matteo Panella

Stampa: Grafiche Migliorini

via Ugo La Malfa 54 - 20066 Melzo (MI)

Quote di abbonamento annuale (9 numeri)

Ordinario Annuale: Euro 111,55

Benemerito: Euro 163,20 con CD-Rom

Prezzo di copertina: Euro 12,39 + spese di spedizione.

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 769 del 01.12.2000

Iscrizione al ROC n. 6763 del 30/06/2001

L'editore informa che gli addetti alla diffusione non possono essere persone che fanno parte della pubblica amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi come tali.

Qualunque comportamento difforme deve essere segnalato alla Direzione. Per motivi di organizzazione interna è gradita disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza dell'abbonamento.

La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.

Nel rispetto della Legge n.196/2003, i dati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta.



Riforma della Costituzione e sicurezza sul lavoro

Il disegno di legge costituzionale, approvato il 23 marzo dal Senato, prospetta cambiamenti notevoli in materia di sicurezza sul lavoro.

Per comprendere le novità che l'annunciata riforma potrebbe introdurre, è necessaria una breve digressione sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni.

Le materie regolate dalla legge (statale o regionale) sono suddivise in tre categorie.

1) Nella prima rientrano le materie affidate alla competenza esclusiva dello Stato, che possono quindi essere disciplinate soltanto dal legislatore ordinario.

2) Nella categoria intermedia sono comprese le materie assoggettate alla legislazione concorrente e, in questo caso, è previsto che la legislazione statale sia integrata dalla disciplina regionale.

Il legislatore ordinario emana le cosiddette leggi-cornice, ossia le leggi che stabiliscono i principi fondamentali. Nel quadro dei principi fissati dallo Stato la legislazione regionale introduce la disciplina dettagliata.

3) Appartengono, infine, alla terza categoria le materie che sono regolate esclusivamente dalla legge regionale. Il riparto di competenze è stabilito dall'articolo 117 della Costituzione. Attualmente la sicurezza del lavoro è inserita nel comma 3, che contiene l'elenco delle materie sottoposte alla legislazione concorrente.

Il disegno di riforma costituzionale modifica l'articolo 117, e introduce, in tema di sicurezza del lavoro, un cambiamento notevole.

La materia, infatti, è spostata dal comma 3 al comma 2. In pratica, se la riforma costituzionale andrà in porto (occorre un'altro passaggio alla Camera e al Senato, ed

è necessario anche un referendum confermativo), la sicurezza del lavoro tornerà ad essere disciplinata in via esclusiva dallo Stato, come avveniva prima della revisione, varata nel 2001, che ha modificato il titolo V della Costituzione.

La ratio di questa impostazione, che rappresenta un'inversione di tendenza rispetto al disegno complessivo della riforma costituzionale promossa dal Governo (che, in generale, mira ad estendere l'autonomia regionale) è, verosimilmente, duplice:

1) innanzi tutto, la necessità di una disciplina uniforme nel settore della sicurezza sul lavoro è l'espressione di una politica di armonizzazione che viene incoraggiata dall'Unione Europea;

2) in secondo luogo, il corretto funzionamento dell'economia di mercato esige regole chiare e valide per tutti. Una regolamentazione differenziata della sicurezza sul lavoro può avvantaggiare talune aziende rispetto ad altre.


E' evidente, infatti, che le aziende sottoposte ad obblighi meno stringenti sopportano costi inferiori, e si avvantaggiano pertanto nella competizione sul mercato.





Mobbing: importante sentenza della Corte di Cassazione

Il termine "mobbing" definisce i soprusi e le angherie negli ambienti di lavoro. Di solito si tratta di comportamenti sistematici, messi in atto dai colleghi o dal datore di lavoro nei confronti personale dipendente.



Sul tema non si contano le prese di posizione della Corte di Cassazione. L'ultima, in ordine di tempo, risale a poco tempo fa ed è, per certi versi, "storica".

Con la sentenza n. 6326, depositata il 23 marzo 2005, la Suprema Corte ha affermato che, in mancanza di una contestazione immediata (nell'atto introduttivo), il mobbing può essere comunque rilevato nel corso del giudizio.

Torri Gemelle: crollo dovuto agli impianti antincendio difettosi

Un rapporto del National Institute of Standard and Technology (NIST) contiene un'indagine sulla catastrofe prodotta dagli attentati dell'11 settembre. Il crollo delle Twin Towers sarebbe avvenuto a causa degli impianti antincendio difettosi.

Il regolare funzionamento dei dispositivi antincendio avrebbe potuto limitare l'eccessivo surriscaldamento che ha indebolito la struttura portante dei grattacieli determinandone il cedimento.



Omologazione degli estintori carrellati

Il Ministero dell'Interno (Direzione Centrale per la Protezione e la Sicurezza Tecnica - Area Protezione Attiva) ha diffuso una lettera circolare che riproduce l'elenco degli estintori carrellati omologati nell'anno 2004, ai sensi del D.M. 6.3.1992. Si tratta della lettera circolare DCPST/A6/1440/1531 del 22 febbraio 2005.

Lo stesso giorno è stata emanata un'altra lettera circolare (DCPST/A6/1439/1531), con l'elenco degli estintori portatili approvati ai sensi del D.M. 20/12/1982.

Sicurezza sul lavoro: risoluzione del Parlamento Europeo

Il parlamento europeo, rispondendo ad una comunicazione della Commissione, ha fatto il punto della situazione in tema di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro. Con la risoluzione del 24 febbraio 2005, il Parlamento, pur apprezzando le valutazioni e le analisi effettuate dalla Commissione, sottolinea la necessità di estendere la direttiva quadro alle categorie escluse (come i lavoratori autonomi) e sollecita una maggiore attenzione verso talune attività specifiche, come la pesca, l'edilizia e le professioni sanitarie. Il testo della risoluzione contiene anche altre raccomandazioni, che in generale sottolineano la persistente inadeguatezza delle normative adottate all'interno dell'Unione.



Divieto di fumare: gli effetti sulla produttività

Il divieto di fumare, entrato in vigore il 10 gennaio 2005 anche per i luoghi di lavoro, ha modificato le abitudini dei lavoratori che non hanno abbandonato il vizio. Per concedersi una sigaretta, nonostante i rigidi divieti, i fumatori interrompono spesso l'attività lavorativa.

Per valutare gli effetti di queste pause sul rendimento, l'agenzia per il lavoro interinale Randstaadt ha promosso una ricerca su 177 imprese. I dati emersi da tale indagine denunciano un calo della produttività consistente (fino al 10,5 per cento). Si prospettano (forse) tagli in busta paga.



LA VALUTAZIONE DEL RUMORE NEI CANTIERI

Le patologie legate ai rumori intensi e sgradevoli sono in costante aumento. Il rumore aggrava lo stress della vita quotidiana e, nei casi più gravi, compromette l'equilibrio psico-fisico.

Le ricerche svolte in campo medico hanno dimostrato che, quando il rumore supera la soglia critica dei 90 decibel (A), l'esposizione quotidiana, protratta per alcuni anni, può causare danni irreversibili all'udito. Del resto le statistiche fornite dall'INAIL parlano chiaro: il rumore occupa un posto di primo piano tra i fattori che, con maggior frequenza, compromettono la salute dei lavoratori. Questo quadro allarmante impone un'attenta analisi del fenomeno per individuare i possibili rimedi. In generale, per ridurre al minimo i rischi dovuti alle emissioni sonore è necessaria, innanzi tutto, una valutazione fonometrica del rumore prodotto in un determinato ambiente.



Questa esigenza è particolarmente avvertita nel settore edilizio. Per quanto riguarda i cantieri, il riferimento normativo da tener presente è l'articolo 16 del decreto legislativo 494/96. La norma, rispetto alla disciplina previgente, ha introdotto una novità importante. Il comma 1 prevede, infatti, che l'esposizione quotidiana personale (Lep/d) al rumore possa essere calcolata in fase preventiva,

con riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da misurazioni e studi effettuati in precedenza.

In pratica, a differenza di quanto avveniva in virtù del decreto legislativo 277/91, art. 40, è ammessa una valutazione preventiva del rumore, sulla base di parametri standard.

E' necessario, tuttavia, che siano soddisfatte le condizioni individuate dal comma 1. Non è sufficiente, infatti, la presenza di indagini serie e attendibili.

La validità degli studi e delle misurazioni che identificano

i livelli di rumore standard deve essere comprovata e riconosciuta dalla Commissione prevenzione infortuni.

Per il resto, l'articolo 16 del D.Lgs. 494/96 riprende, nella sostanza, la disciplina contenuta nell'articolo 40 del D.Lgs. 277/1991.

Una precisazione importante è posta dall'articolo 16, comma 2, che, a proposito del rapporto di valutazione previsto ai sensi dell'articolo 40, impone l'indicazione della fonte documentale di riferimento.

Il comma 3, infine, definisce le procedure da adottare nel caso di lavori che comportano, a seconda delle giornate, una variazione notevole dell'esposizione al rumore. In tale eventualità la norma prescrive di calcolare il

valore dell'esposizione settimanale, prendendo in considerazione la settimana, che, presumibilmente, comporta la maggiore esposizione nello specifico cantiere.

Tale stima deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 277/91.

L'articolo 16 del D.Lgs. 494/96

Art. 16 - Modalità di attuazione della valutazione del rumore

1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277, va riportata la fonte documentale a cui si è fatto riferimento.

3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall'art.39 del decreto legislativo 15 Agosto 1991, n. 277.